



Venezia, _____
Prot. n. _____

Ordinanza n. _____/_____

OGGETTO: *Ordinanza, ex art. 50 TUEL, per la limitazione all'accesso di determinate strade e/o piazze del centro urbano, emanata al fine di evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale. Limitazioni valevoli nel periodo orario 15:00 – 21.00 dei giorni venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021.*

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Rilevato che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio;

Osservato che, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale, in alcune zone del territorio comunale, nei siti della così detta "movida", si registrano situazioni di affollamenti, legati anche alla presenza di alcuni pubblici esercizi, con una possibile violazione del distanziamento;

Ritenuto necessario limitare e / o interdire l'accesso a tali zone, per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio;

Dato atto che la lettera A), punto 5, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n 11 del 9 febbraio 2021 "in applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

Rilevato che il prossimo fine settimana che coincide con il fine settimana grasso del carnevale si possono verificare assembramenti e mancati rispetti della normativa nazionale e regionale anticovid;

Ritenuto, pertanto, di assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti ed a evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa nazionale e regionale anticovid;



Ritenuto, altresì, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia copia del presente provvedimento affinché possa valutare il concorso delle Forze di Polizia dello Stato con la Polizia Locale per la sua applicazione, in ossequio alla normativa di contenimento dell'emergenza pandemica nonché onde prevenire eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visti:

- l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 5 del DPCM 14 gennaio 2021;
- la lettera A), punto 5, dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 11 del 9 febbraio 2021;

ORDINA

in caso di notevole afflusso di persone, tale da pregiudicare la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale, nelle seguenti zone del Comune di Venezia:

- 1) Mestre Riviera XX Settembre e vie limitrofe;
- 2) Mestre Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi;
- 3) Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale;
- 4) Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;
- 5) Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;

tra le ore 15.00 e le ore 21.00 dei giorni venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021 la Polizia Locale avrà la facoltà di interdire e comunque regolare l'accesso a tali aree e garantendo in ogni caso l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private ubicate all'interno delle aree oggetto di limitazioni.

Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro (*)

*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa